**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/273 DELLA COMMISSIONE**

**del 4 febbraio 2026**

**che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([1]), in particolare l'articolo 48, lettere d) ed f), l'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto iv), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) stabilisce, tra l'altro, norme relative ai controlli di conformità dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l'Unione da paesi terzi o territori. Tale regolamento è stato abrogato dall'articolo 270, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) a decorrere dal 21 aprile 2021. L'articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce tuttavia che, in deroga a tale abrogazione, il regolamento (UE) n. 576/2013 continua ad applicarsi, in luogo della parte VI del regolamento (UE) 2016/429, fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione ([4]) stabilisce le condizioni alle quali i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l'Unione possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(3) Poiché le misure di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 cessano di applicarsi allo scadere del periodo transitorio previsto dall'articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429, a fini di coerenza, le norme relative ai controlli di conformità dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l'Unione da paesi terzi o territori dovrebbero essere integrate nel regolamento delegato (UE) 2019/2122 per allinearle alle condizioni alle quali tali animali da compagnia possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2122.

(4) All'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122, la lettera c) è destinata ad applicarsi solo ai prodotti di origine animale e ai prodotti composti. Tuttavia il termine «merci» utilizzato all'articolo 7, lettera c), di tale regolamento delegato comprende altri prodotti come i sottoprodotti di origine animale, che non dovrebbero essere

([1]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).
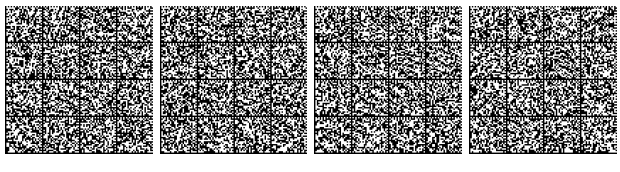
([4]) Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj).